



diritto religioni

Semestrale
Anno XIII - n. 1-2018
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

25

Diritto e Religioni

Semestrale
Anno XII - n. 2-2017
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttori
Mario Tedeschi - Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero (†), A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni, L. Musselli (†)

G.J. Kaczyński, M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI RESPONSABILI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

G. Bianco, R. Rolli

Giurisprudenza e legislazione canonica

M. Ferrante, P. Stefanì

Giurisprudenza e legislazione civile

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

Giurisprudenza e legislazione costituzionale

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

e comunitaria

S. Testa Bappenheim

Giurisprudenza e legislazione internazionale

V. Maiello

Giurisprudenza e legislazione penale

A. Guarino, F. Vecchi

Giurisprudenza e legislazione tributaria

Parte III

SETTORI

Letture, recensioni, schede,

RESPONSABILI

segnalazioni bibliografiche

M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Giuseppe D'Angelo - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Chiara Ghedini - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàñ - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Vincenzo Pacillo - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Francesco Rossi - Prof. Annamaria Salomone - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura - Prof. Ilaria Zuanazzi.

Presentazione

La parte di legislazione e giurisprudenza canonica del numero 1 del 2018 pubblica tre *Motu Proprio* del Regnante Pontefice Francesco. Il primo, del luglio 2017, è un documento che disciplina l'offerta del dono della vita, che riguarda coloro che “seguendo più da vicino le orme e gli insegnamenti del Signore Gesù, hanno offerto volontariamente e liberamente la vita per gli altri ed hanno perseverato fino alla morte in questo proposito”. Lo stretto legame tra il dono della vita e la carità è l'essenza di questo bello e importante *Motu Proprio*.

Il secondo, *Magnum Principium*, è l'atto con il quale Papa Francesco ha modificato il can. 833 del codice di diritto canonico, che regola la fruttuosa collaborazione tra la Sede Apostolica e le Conferenze Episcopali “circa le traduzioni dei libri liturgici e gli adattamenti più èprofondi ... stabiliti e approvati dalle Conferenze Eposcopali”. Il *Motu Proprio Magnum Principium* si pubblica unitamente alla nota e al commento del Segretario della Congregazione per il Culto e la Disciplina dei Sacramenti.

Il terzo documento, *Summa familiae cura*, istituisce il Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia, che succede al Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per studi su matrimonio e famiglia, “ampliandone il campo di interesse, sia in ordine alle nuove dimensioni del compito pastorale e della missione ecclesiale, sia in riferimento agli sviluppi delle scienze umane e della cultura antropologica in un campo così fondamentale per la cultura della vita”.

Si tratta di tre importanti documenti, che denotano la vitalità del pontificato di Francesco e la sua volontà incessante di incidere su vari campi della vita della Chiesa, universale e particolare.

Nella parte relativa alla Giurisprudenza canonica, si pubblica un interessante decreto (*coram Jaeger*) sull'inammissibilità dell'appello “manifestamente dilatorio”, con nota del curatore della sezione “Giurisprudenza rotale”, Prof. Mario Ferrante.

Lettera apostolica in forma di «Motu Proprio» del Sommo Pontefice Francesco “maiores hac dilectionem” sull’offerta della vita

“Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici” (Gv 15, 13).

Sono degni di speciale considerazione ed onore quei cristiani che, seguendo più da vicino le orme e gli insegnamenti del Signore Gesù, hanno offerto volontariamente e liberamente la vita per gli altri ed hanno perseverato fino alla morte in questo proposito.

È certo che l’eroica offerta della vita, suggerita e sostenuta dalla carità, esprime una vera, piena ed esemplare imitazione di Cristo e, pertanto, è meritevole di quella ammirazione che la comunità dei fedeli è solita riservare a coloro che volontariamente hanno accettato il martirio di sangue o hanno esercitato in grado eroico le virtù cristiane.

Con il conforto del parere favorevole espresso dalla Congregazione delle Cause dei Santi, che nella Sessione Plenaria del 27 settembre 2016 ha attentamente studiato se questi cristiani meritino la beatificazione, stabilisco che siano osservate le norme seguenti:

Art. 1

L’offerta della vita è una nuova fattispecie dell’*iter* di beatificazione e canonizzazione, distinta dalle fattispecie *sul martirio* e *sull’eroicità delle virtù*.

Art. 2

L’offerta della vita, affinché sia valida ed efficace per la beatificazione di un Servo di Dio, deve rispondere ai seguenti criteri:

a) offerta libera e volontaria della vita ed eroica accettazione *propter caritatem* di una morte certa e a breve termine; b) nesso tra l’offerta della vita e la morte prematura; c) esercizio, almeno in grado ordinario, delle virtù cristiane prima dell’offerta della vita e, poi, fino alla morte; d) esistenza della fama di santità e di segni, almeno dopo la morte; e) necessità del miracolo per la beatificazione, avvenuto dopo la morte del Servo di Dio e per sua intercessione.

Art. 3

La celebrazione dell’Inchiesta diocesana o eparchiale e la relativa *Positio* sono regolate dalla Costituzione apostolica *Divinus perfectionis Magister* del 25 gennaio 1983, in *Acta Apostolicae Sedis* Vol. LXXV (1983, 349-355), e dalle *Normae servandae in inquisitionibus ab Episcopis facendis in Causis Sanctorum* del 7 febbraio dello stesso anno, in *Acta Apostolicae Sedis* Vol. LXXV (1983, 396-403), salvo quanto segue.

Art. 4

La *Positio* sull’offerta della vita deve rispondere al *dubium: An constet de heroica oblatione vitae usque ad mortem propter caritatem necnon de virtutibus christianis, saltem in gradu ordinario, in casu et ad effectum de quo agitur.*

Art. 5

Gli articoli seguenti della citata Costituzione Apostolica sono così modificati:

Art. 1:

“*Ai Vescovi diocesani, agli Eparchi e a quanti ad essi sono equiparati dal diritto, nell’ambito della loro giurisdizione, sia d’ufficio, sia ad istanza dei singoli fedeli o di*

legittime associazioni e dei loro rappresentanti, compete il diritto di investigare circa la vita, le virtù, l'offerta della vita o il martirio e la fama di santità, di offerta della vita o di martirio, sui presunti miracoli, ed eventualmente, sul culto antico del Servo di Dio, di cui si chiede la canonizzazione”.

Art. 2,5:

“L'Inchiesta sui presunti miracoli si faccia separatamente da quella sulle virtù, sull'offerta della vita o sul martirio”.

Art. 7,1:

“studiare le cause loro affidate con i collaboratori esterni e preparare le Positiones sulle virtù, sull'offerta della vita o sul martirio”.

Art. 13,2:

“Se il Congresso giudicherà che la causa è stata istruita secondo le norme di legge, stabilirà di affidarla a uno dei Relatori; il Relatore, a sua volta, aiutato da un collaboratore esterno, farà la Positio sulle virtù, sull'offerta della vita o sul martirio, secondo le regole della critica agiografica”.

Art. 6

Gli articoli seguenti delle citate *Normae servandae in inquisitionibus ab Episcopis facendis in Causis Sanctorum* sono così modificati:

Art. 7:

“La causa può essere recente o antica; è detta recente, se il martirio, le virtù o l'offerta della vita del Servo di Dio possono essere provati attraverso le deposizioni orali di testimoni oculari; è detta antica quando le prove relative al martirio o le virtù possono essere desunte soltanto da fonti scritte”.

Art. 10,1°:

“nelle cause sia recenti che antiche, una biografia di un certo valore storico sul Servo di Dio, se esiste, o, in mancanza di questa, un'accurata relazione cronologica sulla vita e le attività del Servo di Dio, sulle virtù o sull'offerta della vita o sul martirio, sulla fama di santità e di miracoli, senza omettere ciò che pare contrario o meno favorevole alla causa stessa”.

Art. 10,3°:

“solo nelle cause recenti, un elenco delle persone che possono contribuire a esplorare la verità sulle virtù o sull'offerta della vita o sul martirio del Servo di Dio, come pure sulla fama di santità e di miracoli, oppure impugnarla”.

Art. 15,a:

“Ricevuta la relazione, il Vescovo consegni al promotore di giustizia o ad un altro esperto tutto ciò che è stato acquisito fino a quel momento, affinché possa preparare gli interrogatori utili ad indagare e mettere in luce la verità circa la vita, le virtù, l'offerta della vita o il martirio, la fama di santità, di offerta della vita o di martirio del Servo di Dio”.

Art. 15,b:

“Nelle cause antiche gli interrogatori riguardino soltanto la fama di santità, di offerta della vita o di martirio ancora presente e, se è il caso, il culto reso al Servo di Dio in tempi più recenti”.

Art. 19:

“A provare il martirio, l'esercizio delle virtù o l'offerta della vita e la fama dei miracoli di un Servo di Dio che sia appartenuto a qualche istituto di vita consacrata, i testimoni presentati devono essere, in parte notevole, estranei; a meno che ciò sia impossibile, a motivo della particolare vita del Servo di Dio”.

Art. 32:

“L’inchiesta sui miracoli dev’essere istruita separatamente dall’inchiesta sulle virtù o sull’offerta della vita o sul martirio e si svolga secondo le norme che seguono”.

Art. 36:

“Sono proibite nelle chiese le celebrazioni di qualunque genere o i panegirici sui Servi di Dio, la cui santità di vita è tuttora soggetta a legittimo esame. Ma anche fuori della chiesa bisogna astenersi da quegli atti che potrebbero indurre i fedeli a ritenere a torto che l’inchiesta, fatta dal vescovo sulla vita e sulle virtù, sul martirio o sull’offerta della vita del Servo di Dio, comporti la certezza della futura canonizzazione dello stesso Servo di Dio”.

Tutto ciò che ho deliberato con questa Lettera Apostolica in forma di *Motu proprio*, ordino che sia osservato in tutte le sue parti, nonostante qualsiasi cosa contraria, anche se degna di particolare menzione, e stabilisco che venga promulgato mediante la pubblicazione sul quotidiano *“L’Osservatore Romano”*, entrando in vigore il giorno stesso della promulgazione e che, successivamente, sia inserito in *Acta Apostolicae Sedis*.

Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 11 luglio, quinto del Nostro Pontificato.

**Lettera apostolica in forma di «motu proprio»
del Sommo Pontefice Francesco
Magnum Principium
con la quale viene modificato il can. 838 del codice di
diritto canonico**

L'importante principio, confermato dal Concilio Ecumenico Vaticano II, secondo cui la preghiera liturgica, adattata alla comprensione del popolo, possa essere capita, ha richiesto il grave compito, affidato ai Vescovi, di introdurre la lingua volgare nella liturgia e di preparare ed approvare le versioni dei libri liturgici.

La Chiesa Latina era consapevole dell'incombente sacrificio della perdita parziale della propria lingua liturgica, adoperata in tutto il mondo nel corso dei secoli, tuttavia aprì volentieri la porta a che le versioni, quali parte dei riti stessi, divenissero voce della Chiesa che celebra i divini misteri, insieme alla lingua latina.

Allo stesso tempo, specialmente a seguito delle varie opinioni chiaramente espresse dai Padri Conciliari relativamente all'uso della lingua volgare nella liturgia, la Chiesa era consapevole delle difficoltà che in questa materia potevano presentarsi. Da una parte, bisognava unire il bene dei fedeli di qualunque età e cultura ed il loro diritto ad una conscia ed attiva partecipazione alle celebrazioni liturgiche con l'unità sostanziale del Rito Romano; dall'altra, le stesse lingue volgari spesso solo in maniera progressiva sarebbero potute divenire lingue liturgiche, splendenti non diversamente dal latino liturgico per l'eleganza dello stile e la gravità dei concetti al fine di alimentare la fede.

A ciò mirarono alcune Leggi liturgiche, Istruzioni, Lettere circolari, indicazioni e conferme dei libri liturgici nelle lingue vernacole emesse dalla Sede Apostolica già dai tempi del Concilio, e ciò sia prima che dopo le leggi stabilite nel Codice di Diritto Canonico. I criteri indicati sono stati e restano in linea generale utili e, per quanto è possibile, dovranno essere seguiti dalle Commissioni liturgiche come strumenti adatti affinché, nella grande varietà di lingue, la comunità liturgica possa arrivare ad uno stile espressivo adatto e congruente alle singole parti, mantenendo l'integrità e l'accurata fedeltà, specialmente nel tradurre alcuni testi di maggiore importanza in ciascun libro liturgico.

Il testo liturgico, in quanto segno rituale, è mezzo di comunicazione orale. Ma per i credenti che celebrano i sacri riti, anche la parola è un mistero: quando infatti vengono proferite le parole, in particolare quando si legge la Sacra Scrittura, Dio parla agli uomini, Cristo stesso nel Vangelo parla al suo popolo che, da sé o per mezzo del celebrante, con la preghiera risponde al Signore nello Spirito Santo.

Fine delle traduzioni dei testi liturgici e dei testi biblici, per la liturgia della parola, è annunciare ai fedeli la parola di salvezza in obbedienza alla fede ed esprimere la preghiera della Chiesa al Signore. A tale scopo bisogna fedelmente comunicare ad un determinato popolo, tramite la sua propria lingua, ciò che la Chiesa ha inteso comunicare ad un altro per mezzo della lingua latina. Sebbene la fedeltà non sempre possa essere giudicata da parole singole ma debba esserlo nel contesto di tutto l'atto della comunicazione e secondo il proprio genere letterario, tuttavia alcuni termini peculiari vanno considerati anche nel contesto dell'integra fede cattolica, poiché ogni traduzione

dei testi liturgici deve essere congruente con la sana dottrina.

Non ci si deve stupire che, nel corso di questo lungo percorso di lavoro, siano sorte delle difficoltà tra le Conferenze Episcopali e la Sede Apostolica. Affinché le decisioni del Concilio circa l'uso delle lingue volgari nella liturgia possano valere anche nei tempi futuri, è oltremodo necessaria una costante collaborazione piena di fiducia reciproca, vigile e creativa, tra le Conferenze Episcopali e il Dicastero della Sede Apostolica che esercita il compito di promuovere la sacra Liturgia, cioè la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. Perciò, affinché continui il rinnovamento dell'intera vita liturgica, è sembrato opportuno che alcuni principi trasmessi fin dal tempo del Concilio siano più chiaramente riaffermati e messi in pratica.

Si deve senz'altro prestare attenzione all'utilità e al bene dei fedeli, né bisogna dimenticare il diritto e l'onere delle Conferenze Episcopali che, insieme con le Conferenze Episcopali di regioni aventi la medesima lingua e con la Sede Apostolica, devono far sì e stabilire che, salvaguardata l'indole di ciascuna lingua, sia reso pienamente e fedelmente il senso del testo originale e che i libri liturgici tradotti, anche dopo gli adattamenti, sembrano rifulgarono per l'unità del Rito Romano.

Per rendere più facile e fruttuosa la collaborazione tra la Sede Apostolica e le Conferenze Episcopali in questo servizio da prestare ai fedeli, ascoltato il parere della Commissione di Vescovi e Periti da me istituita, dispongo, con l'autorità affidatami, che la disciplina canonica attualmente vigente nel can. 838 del C.I.C. sia resa più chiara, affinché, secondo quanto espresso nella Costituzione *Sacrosanctum Concilium*, in particolare agli articoli 36 §§ 3.4, 40 e 63, e nella Lettera Apostolica *Motu Proprio Sacram Liturgiam*, n. IX, appaia meglio la competenza della Sede Apostolica circa le traduzioni dei libri liturgici e gli adattamenti più profondi, tra i quali possono annoverarsi anche eventuali nuovi testi da inserire in essi, stabiliti e approvati dalle Conferenze Episcopali.

In tal senso, in futuro il can. 838 andrà letto come segue:

Can. 838 - § 1. Regolare la sacra liturgia dipende unicamente dall'autorità della Chiesa: ciò compete propriamente alla Sede Apostolica e, a norma del diritto, al Vescovo diocesano.

§ 2. È di competenza della Sede Apostolica ordinare la sacra liturgia della Chiesa universale, pubblicare i libri liturgici, rivedere[1] gli adattamenti approvati a norma del diritto dalla Conferenza Episcopale, nonché vigilare perché le norme liturgiche siano osservate ovunque fedelmente.

§ 3. Spetta alle Conferenze Episcopali preparare fedelmente le versioni dei libri liturgici nelle lingue correnti, adattate convenientemente entro i limiti definiti, approvarle e pubblicare i libri liturgici, per le regioni di loro pertinenza, dopo la conferma della Sede Apostolica.

§ 4. Al Vescovo diocesano nella Chiesa a lui affidata spetta, entro i limiti della sua competenza, dare norme in materia liturgica, alle quali tutti sono tenuti.

In maniera conseguente sono da interpretare sia l'art. 64 § 3 della Costituzione Apostolica *Pastor Bonus* sia le altre leggi, in particolare quelle contenute nei libri liturgici, circa le loro versioni. Parimenti dispongo che la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti modifichi il proprio "Regolamento" in base alla nuova disciplina e aiuti le Conferenze Episcopali ad espletare il loro compito e si adoperi per promuovere sempre di più la vita liturgica della Chiesa Latina.

Quanto deliberato con questa Lettera apostolica in forma di "motu proprio", ordino che abbia fermo e stabile vigore, nonostante qualsiasi cosa contraria anche se degna di speciale menzione, e che sia promulgato tramite pubblicazione su *L'Osservatore Romano*.

Lettera apostolica in forma di «Motu Proprio»

*no, entrando in vigore il 1° ottobre 2017, quindi pubblicato sugli *Acta Apostolicae Sedis*.*

Dato a Roma, presso San Pietro, il 3 settembre 2017, quinto del mio Pontificato.

Francesco

[1] Nella versione italiana del C.I.C., comunemente in uso, il verbo “recognoscere” è tradotto “autorizzare”, ma la *Nota esplicativa* del Pontificio Consiglio per l’interpretazione dei Testi Legislativi ha precisato che la *recognitio* «non è una generica o sommaria approvazione e tanto meno una semplice “autorizzazione”. Si tratta, invece, di un esame o revisione attenta e dettagliata...» (28 aprile 2006).

Commento al Motu Proprio del Segretario della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti

Il motuproprio *Magnum Principium* Una chiave di lettura

Cambia la formulazione di alcune norme del *Codex iuris canonici* riguardanti l’edizione dei libri liturgici nelle lingue correnti. Con il motuproprio *Magnum principium*, datato 3 settembre 2017 e in vigore dal 1º ottobre prossimo, Papa Francesco ha introdotto delle modifiche al testo del canone 838. La spiegazione dei motivi delle variazioni è offerta dallo stesso documento pontificio, che ricorda ed espone i principi alla base della traduzione dei testi liturgici tipici in lingua latina e le istanze implicate nella delicata opera. In quanto preghiera della Chiesa, la liturgia è infatti regolata dall’autorità ecclesiale.

Essendo elevata la posta in gioco, già i padri del concilio Vaticano II avevano chiamato in causa, in tale ambito, sia la Sede apostolica sia le conferenze episcopali (cfr. *Sacrosanctum concilium*, nn. 36, 40 e 63). In effetti, il grave impegno di provvedere alle traduzioni liturgiche è stato guidato da norme e da specifiche istruzioni del dicastero competente, in particolare *Comme le prévoit* (25 gennaio 1969) e, dopo il *Codex iuris canonici* del 1983, da *Liturgiam authenticam* (28 marzo 2001), entrambe pubblicate, in stagioni diverse, allo scopo di rispondere a problemi concreti evidenziati nel corso del tempo e suscitati dal complesso lavoro che comporta la traduzione dei testi liturgici. Per l’ambito dell’inculturazione, la materia è invece stata regolata dall’istruzione *Varietates legitime* (25 gennaio 1994).

Considerata l’esperienza di questi anni, ora – scrive il Papa – “è sembrato opportuno che alcuni principi trasmessi fin dal tempo del Concilio siano più chiaramente riaffermati e messi in pratica”. Tenendo dunque conto del cammino percorso e guardando al futuro, sulla base della costituzione liturgica del Vaticano II *Sacrosanctum concilium*, il Pontefice ha inteso precisare la disciplina vigente apportando alcune variazioni al canone 838 del *Codex iuris canonici*.

Lo scopo della modifica è definire meglio i ruoli della Sede apostolica e delle conferenze dei vescovi, chiamate a operare in dialogo tra loro, nel rispetto della propria competenza, che è differente e complementare, in ordine alla traduzione dei libri tipici latini, come degli eventuali adattamenti, che possono riguardare testi e riti. E ciò al servizio della preghiera liturgica del popolo di Dio.

In particolare, nella nuova formulazione del canone in questione si pone più adeguata distinzione, quanto al ruolo della Sede apostolica, tra l’ambito proprio della *recognitio* e quello della *confirmatio*, nel rispetto di quanto compete alle conferenze episcopali, tenendo conto della loro responsabilità pastorale e dottrinale, come anche dei loro limiti di azione.

La *recognitio*, menzionata nel § 2 del canone 838, implica il processo di riconoscimento da parte della Sede apostolica dei legittimi adattamenti liturgici, compresi quelli “più profondi”, che le conferenze episcopali possono stabilire e approvare per i loro territori, nei limiti consentiti. Su questo terreno d’incontro tra liturgia e cultura, la Sede

apostolica è chiamata dunque a *recognoscere*, cioè a rivedere e valutare tali adattamenti, in ragione della salvaguardia dell’unità sostanziale del rito romano: il riferimento in tale materia sono i numeri 39-40 di *Sacrosanctum concilium*, e la sua applicazione, nei modi indicati o meno nei libri liturgici, è regolata dall’istruzione *Varietates legitimae*.

La *confirmatio* – terminologia già adottata nel *motu proprio Sacram liturgiam n. IX* (25 gennaio 1964) – riguarda invece le traduzioni dei testi liturgici che, in base a *Sacrosanctum concilium* (n. 36 § 4), compete alle conferenze episcopali preparare e approvare; il § 3 del canone 838 precisa che le versioni devono essere compiute *fideliter* secondo i testi originali, raccogliendo così la preoccupazione principale dell’istruzione *Liturgiam authenticam*. Richiamando infatti il diritto e l’onere della traduzione affidato alle conferenze episcopali, il motuproprio ricorda altresì che le stesse conferenze “devono far sì e stabilire che, salvaguardata l’indole di ciascuna lingua, sia reso pienamente e fedelmente il senso del testo originale”.

La *confirmatio* della Sede apostolica non si configura pertanto come un intervento alternativo di traduzione, ma come un atto autoritativo con il quale il dicastero competente ratifica l’approvazione dei vescovi. Supponendo ovviamente una positiva valutazione della fedeltà e della congruenza dei testi prodotti rispetto all’edizione tipica su cui si fonda l’unità del rito, e tenendo conto soprattutto dei testi di maggiore importanza, in particolare le formule sacramentali, le preghiere eucaristiche, le preghiere di ordinazione, il rito della messa, e via dicendo.

La modifica del *Codex iuris canonici* comporta naturalmente un adeguamento dell’articolo 64 § 3 della costituzione apostolica *Pastor bonus*, come anche della normativa in materia di traduzioni. Ciò significa la necessità di ritoccare, ad esempio, alcuni numeri dell’*Institutio generalis missalis Romani* e dei *Praenotanda* dei libri liturgici. La stessa istruzione *Liturgiam Authenticam*, da apprezzare per le valide attenzioni che riserva a questo complicato lavoro e alle sue implicazioni, quando chiede la *recognitio* deve essere interpretata alla luce della nuova formulazione del canone 838. Infine, il motuproprio dispone che anche la Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti “modifichi il proprio *Regolamento* in base alla nuova disciplina e aiuti le Conferenze Episcopali ad espletare il loro compito”.

+ Arthur Roche Arcivescovo Segretario
Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti

**Lettera apostolica
In forma di motu proprio
Del sommo pontefice Francesco
Summa familiae cura
che istituisce il Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia**

Animato dalla più grande cura per la famiglia, san Giovanni Paolo II, dando seguito al Sinodo dei Vescovi del 1980 sulla famiglia e all’Esortazione apostolica post-sinodale *Familiaris Consortio*, del 1981, con la Costituzione apostolica *Magnum Matrimonii sacramentum* conferì stabile forma giuridica al Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia, operante presso la Pontificia Università Lateranense. Da allora esso ha sviluppato un proficuo lavoro di approfondimento teologico e di formazione pastorale sia nella sua Sede Centrale di Roma, sia nelle Sezioni extra-urbane, ormai presenti in tutti i continenti.

Più di recente, la Chiesa ha compiuto un ulteriore percorso sinodale mettendo nuovamente al centro dell’attenzione la realtà del matrimonio e della famiglia, in primo luogo nell’Assemblea straordinaria del 2014, dedicata a “Le sfide pastorali della famiglia nel contesto dell’evangelizzazione”, e poi in quella ordinaria del 2015 su “La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo”. Compimento di questo intenso cammino è stata l’Esortazione apostolica post-sinodale *Amoris laetitia*, pubblicata il 19 marzo 2016.

Questa stagione sinodale ha portato la Chiesa a una rinnovata consapevolezza del vangelo della famiglia e delle nuove sfide pastorali a cui la comunità cristiana è chiamata a rispondere. La centralità della famiglia nei percorsi di “conversione pastorale”¹ delle nostre comunità e di “trasformazione missionaria della Chiesa”² esige che – anche a livello di formazione accademica – nella riflessione sul matrimonio e sulla famiglia “non vengano mai meno la prospettiva pastorale e l’attenzione alle ferite dell’umanità. Se un fruttuoso approfondimento della teologia pastorale non può essere condotto trascurando il peculiare profilo ecclesiale della famiglia³, d’altro canto, non sfugge alla stessa sensibilità pastorale della Chiesa il prezioso apporto del pensiero e della riflessione che indagano, nel modo più approfondito e rigoroso, la verità della rivelazione e la sapienza della tradizione della fede, in vista della sua migliore intelligenza nel tempo presente. «Il bene della famiglia è decisivo per il futuro del mondo e della Chiesa. [...] È sano prestare attenzione alla realtà concreta, perché le richieste e gli

¹ Cfr Esort. ap. *Evangelii gaudium*, 26-32.

² Cfr *ibid.*, cap. I.

³ Cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. *Lumen gentium*, 11.

appelli dello Spirito risuonano anche negli stessi avvenimenti della storia, attraverso i quali la Chiesa può essere guidata ad una intelligenza più profonda dell’inesauribile mistero del matrimonio e della famiglia»⁴.

Il cambiamento antropologico-culturale, che influenza oggi tutti gli aspetti della vita e richiede un approccio analitico e diversificato, non ci consente di limitarci a pratiche della pastorale e della missione che riflettono forme e modelli del passato. Dobbiamo essere interpreti consapevoli e appassionati della sapienza della fede in un contesto nel quale gli individui sono meno sostenuti che in passato dalle strutture sociali, nella loro vita affettiva e familiare. Nel limpido proposito di rimanere fedeli all’insegnamento di Cristo, dobbiamo dunque guardare, con intelletto d’amore e con saggio realismo, alla realtà della famiglia, oggi, in tutta la sua complessità, nelle sue luci e nelle sue ombre⁵.

Per queste ragioni ho ritenuto opportuno dare un nuovo assetto giuridico all’Istituto Giovanni Paolo II, affinché «la lungimirante intuizione di San Giovanni Paolo II, che ha fortemente voluto questa istituzione accademica, oggi [possa] essere ancora meglio riconosciuta e apprezzata nella sua fecondità e attualità»⁶. Pertanto, sono venuto alla deliberazione di istituire un Istituto Teologico per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia, ampliandone il campo di interesse, sia in ordine alle nuove dimensioni del compito pastorale e della missione ecclesiale, sia in riferimento agli sviluppi delle scienze umane e della cultura antropologica in un campo così fondamentale per la cultura della vita.

Art. 1

Con il presente Motu proprio istituisco il *Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia*, che, legato alla Pontificia Università Lateranense, succede, sostituendolo, al Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia, stabilito dalla Costituzione apostolica *Magnum Matrimonii sacramentum*, il quale pertanto, viene a cessare. Sarà, comunque, doveroso che l’originaria ispirazione che diede vita al cessato Istituto per Studi su Matrimonio e Famiglia continui a fecondare il più vasto campo di impegno del nuovo Istituto Teologico, contribuendo efficacemente a renderlo pienamente corrispondente alle odierni esigenze della missione pastorale della Chiesa.

Art. 2

Il nuovo Istituto costituirà, nell’ambito delle istituzioni pontificie, un centro accademico di riferimento, al servizio della missione della Chiesa universale, nel campo delle scienze che riguardano il matrimonio e la famiglia e riguardo ai temi connessi con la fondamentale alleanza dell’uomo e della donna per la cura della generazione e del creato.

Art. 3

Lo speciale rapporto del nuovo Istituto Teologico con il ministero e il magistero della Santa Sede sarà ulteriormente avvalorato dalla privilegiata relazione che esso

⁴ Esort. ap. postsin. *Amoris laetitia*, 31; cfr Giovanni Paolo II, Esort. ap. postsin. *Familiaris consortio*, 4.

⁵ Cfr Esort. ap. postsin. *Amoris laetitia*, 32.

⁶ *Discorso alla comunità accademica del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia*, 27 ottobre 2016: L’Osservatore Romano, 28 ottobre 2016, p. 8.

stabilirà, nelle forme che saranno reciprocamente concordate, con la Congregazione per l’Educazione Cattolica, con il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita e con la Pontificia Accademia per la Vita.

Art. 4

§ 1. Il Pontificio Istituto Teologico, così rinnovato, adeguerà le proprie strutture e disporrà gli strumenti necessari – cattedre, docenti, programmi, personale amministrativo – per realizzare la missione scientifica ed ecclesiale che gli è assegnata.

§ 2. Le autorità accademiche dell’Istituto Teologico sono il Gran Cancelliere, il Preside e il Consiglio dell’Istituto.

§ 3. L’Istituto Teologico ha la facoltà di conferire iure proprio ai suoi studenti i seguenti gradi accademici: il Dottorato in Scienze su Matrimonio e Famiglia; la Licenza in Scienze su Matrimonio e Famiglia; il Diploma in Scienze su Matrimonio e Famiglia.

Art. 5

Quanto stabilito dal presente Motu proprio sarà approfondito e definito negli Statuti propri, approvati dalla Santa Sede. In modo particolare, si provvederà a individuare le modalità più adatte a favorire la cooperazione e il confronto, nell’ambito della didattica e della ricerca, tra le autorità dell’Istituto Teologico e quelle della Pontificia Università Lateranense.

Art. 6

Fino all’approvazione dei nuovi Statuti, l’Istituto Teologico sarà temporaneamente retto dalle norme statutarie finora vigenti nell’Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia, ivi comprese la strutturazione in Sezioni e le relative norme, nella misura in cui non si oppongano al presente Motu proprio.

Tutto ciò che ho deliberato con questa Lettera apostolica in forma di Motu proprio, ordino che sia osservato in tutte le sue parti, nonostante qualsiasi cosa contraria, anche se degna di particolare menzione, e stabilisco che venga promulgato mediante la pubblicazione sul quotidiano L’Osservatore Romano, entrando in vigore il giorno della promulgazione, e che, successivamente, sia inserito in Acta Apostolicae Sedis.

Dato a Roma, presso San Pietro, l’8 settembre, Festa della Natività della B.V. Maria, dell’anno 2017, quinto del Nostro Pontificato

Francesco

**Apostolicum Rotae Romanae Tribunal
Reg. Siculi Seu Panormitana Nullitatis Matrimonii; Pra-
el.: Adm. App./Conf. Sent. 22 martii 2017 - Coram Jaeger
(B. Bis 29/2017)**

**Appello – Non manifesta dilatorietà – Criteri giurisprudenziali –
Riferimento alla legislazione civile – Ragionevole probabilità di
accoglimento dell’impugnazione – Ammissibilità dell’appello**

Ai fini dell’applicazione del nuovo filtro per l’ammissibilità dell’appello avverso una sentenza che ha dichiarato la nullità di un matrimonio, in assenza di un’interpretazione autentica ed in attesa di un definitivo chiarimento giurisprudenziale, il decreto propone di ricorrere al criterio comunemente utilizzato dai codici di procedura civili e, segnatamente a quello della valutazione previa della ragionevole probabilità di accoglimento dell’appello.

DECRETUM TURNI

Infrascripti Patres Auditores de Turno in sede Tribunalis Apostolici Rotae Romanae legitime coadunati ad solvendam quaestionem praeeliminarem in causa superius inscripta, utrum admittenda sit partis conventae appellatio adversus adfirmativam Rotalem sententiam diei 10 decembris 2015 interposita an eadem adfirmativa confirmetur sententia, hoc tulerunt decretum.

- **Casus adumbratio.** — D.nus XXX, die XXX natus, catholicus, Actor in causa, et d.na YYY die YYY orta, catholica, in causa Conventa, die “in Ecclesia paroeciali Sancto dicata, Panormi” (ita in appellata sententia, n. 1, etsi matrimonii testimonium, quod videtur a predicta Paroecia praebitum, item sententia primi gradus, referat nuptias celebratas esse in Ecclesia Sancto dicata; cf. Summ., pagg.. 4 et 79, respective) intra fines Archidioeceseos Panormitanae sita, matrimonium in forma canonica contraxere. Mense vero iulio 2010, viginti septem post nuptias annis, Actor domum relinquens bina prole recreatum coniugalem convictum ad finem statuit adducere (prout ipse in libello confitetur Tribunali primi gradus porrecto).

- Die 18 februarii 2011 Tribunali Ecclesiastico Regionali Siculo ratione loci contractus competenti libellum porrigens Actor matrimonium accusavit nullitatis, adserens se matrimonii sacramentalem dignitatem a suo exclusisse in matrimonium consensu. Conventa Actoris petito e petendi causae se opponente rationes singillatim explicante, die 27 aprilis 2011, statim ac Actoris Patrocinatus pro dubii concordatione per facsimile eodem die missum institisset, dubium super quo in primo disceptaretur iudicij gradu fore statutum est, an constaret de matrimonii nullitate, in casu, ob exclusam a Viro Actore sacramentalem matrimonii dignitatem. — Ad rem notatu dignum utique est Sessionem pro dubii concordatione “alle ore 11,00 ... si svolge” (cf. Summ., pag. 20) dum facsimile actorei Patrocinatus instantiam exhibens non-

nisi horis “11:07” missum sit (cf. *Summ.*, pag. 9). - Conventa in iudicio resistente, instructione per partium auditionem septemque testium excussionem peracta, ceteris praemissis praemittendis, die 25 ianuarii 2013 aditum Tribunal definitivam tulit sententiam adfirnativam seu constare de matrimonii nullitate, in casu, ob adlatum caput. Conventa directe ad Rotam Romanam appellante, rite consitus Turnus, ad normam tunc vigentis can. 1682 § 2 se gerens, adfirmativam primi gradus sententiam iuris erroribus nitentem (de quod statutum significaret nullitatis caput deque probationibus quae requireret) continenter non esse confirmandam censuit, Actoris adsertionem se nuptiarum tempore atheismo adhaesisse prorsus reiciens ut probatis contrariam factis (cf. *Decr. Diei 11 octobris 2013 [B. Bis 163 / 2013]* n. 7-8; in *Summ.*, pagg. 113-114). Turnus insuper mirabatur appellatos Iudices « omnimodam tribu[isse] credibilitatem actori eiusque testibus, et veluti “aprioristice” quamlibet credibilitatem conventae et testibus a muliere inductis negav[isse]”, dum Rotalis Turni “Patribus e contra visum est quod mulier conventa in suis iteratis interventionibus omnino cohaerens videtur factaque refert ad suas affirmations roborandas” (cf. *ibid.*, n. 6; *ibid.*, pag. 113). Primi gradus sententia continenter non confirmata, appellatus Turnus decrevit “causam ad ordinarium secundi gradus examen remittendam esse” (cf. *ibid.*, n. 9; *ibid.*, pag. 114).

- Deinde, die nempe 10 februarii 2014, Actoris Patrocinatus pro novo statuendo instituit nullitatis capite, ei in primo gradu iam statuto adiungendo, exclusionis scilicet indissolubilitatis “ex parte eiusdem viri actoris”, motivis adlatis (cf. *Summ.*, pag. 117-119); cui Conventa se opposuit, rationibus expositis (cf. *Summ.*, pagg., 121-122). Decreto diei 4 iulii 2014, “visis actis cunctis causae” et “attenta petitione Patroni partis actricis atque vinculi Defensore auditio”, explicitioribus autem omissis motivis, nulla mentione facta de Conventa eiusve motivis suffulta “ferma oppsizione al nuovo capo di nullità richiesto dall’Attore” (cf. *Conventae ep.*, quae die 3 aprilis 2014 ad sedem pervenerat H.A.T.; in *Surnm.*, pagg. 121-122, heic pag. 121), Turnus actoreae instantiae annuit et novum caput antea statuto capiti adiunxit, ita ut dubium cui responderetur hoc evaserit: “An constet de matrimonii nullitate, in casu, ob exclusionem dignitatis sacramentalis ex parte viri actoris et ob exclusum bonum sacramenti ex parte eiusdem viri actoris, in prima instantia diiudicandum” [rectius: “tamquam in prima instantia”; cf. tunc vigentem can. 1683]. Suppletiva instructione per novam partium auditionem testiumque sex excussionem peracta, ceteris completis quae complenda erant, die 10 decembris 2015 Turnus Rotalis definitivam edidit adfirmativam sententiam (246/2015; die 23 iunii 2016 publicata) “constare de matrimonii nullitate, in casu, dumtaxat ob exclusum bonum sacramenti ex parte viri actoris, in prima instantia diiudicatum”, caput exclusae a Viro Actore sacramentalis dignitatis eoque (verbo nempe “dumtaxat”) negative dimittens.

Conventa appellante, causa ad hunc Turnum est delata, cui hodie quaestio praeliminaris ad normam can. 1680 § 2 est solvendam, utrum scilicet appellatio ad processum admittatur appellationis an evidenter mere dilatoria censeatur appellatio et appellata sententia confirmetur.

- **In iure et in facto.** - (Qui sub hoc numero 4 sequitur textus sumitur e coram infrascripto Ponente, *decr. diei 23 novembris 2016 [B. Bis 92/2016]* Mutinen.-Nonatulana., n. 4; item coram Eodem, *decr. dici 10 ianuarii 2017 [B. Bis 1/2017]* Petrieulana, n. 3). - “Pars quae aliqua sententia se gravatam putat [...] ius habet a sententia appellandi ad iudicem superiorem [...]” (cf. can. 1628); qui — nisi appellata

lata sententia appellationi non sit obnoxia, ob unam aliamve ob causas in can. 1629 adnumeratas - iudiciale appellationis processum curet celebrandum. Tamen, iuxta nuper novatam legem, in causis matrimonii nullitatis, ne iudicia prorsus inutiliter protrahantur cum animarum damno, appellationis Tribunalis primum videndum est utrum "appellatio mere dilatoria evidenter appareat" ideoque [veluti] a limine iudicii reicienda [quin scilicet appellationis celebretur processus] et adfirmativa prioris gradus sententia confirmanda (cf. can. 1680 § 2) an admittenda sit appellatio ideoque iudicialis appellationis processus sit celebrandus (cf. ibid., § 3). «Quidnam subtilius significet "appellationem mere dilatoriam evidenter apparere", iurisprudentia, Huius praesertim Apostolici Tribunalis, progrediente tempore ulterius explicare utique sataget. Pro nunc sufficiat ut mentio fiat mentis conceptum cuiusdam veluti "diaphragmatis", quod inter appellationes distinguat ad superiorem iudicii gradum propositas, ita ut earum aliquae ne admittantur quidem - praeter scilicet eum "appellationis temerariae" antiquitus iam notum - in Civitatum iure utique agnosci et adhiberi. Ita, exempli gratia, novatus art. 348-bis italici Codicis procedurae civilis statuit appellationem "è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta". Ius vero anglicum, haud secus ac alii iuris ordines, qui ex eodem traxerint originem, distinguit inter appellationes ipso iure admittendas et eas pro quarum admissione licentia requiratur Tribunalis; de qua licentia, in Civil Procedure Rules 52.3 (4B) (6), statuitur: "(6) Permission to appeal may be given only where — (a) the court considers that the appeal would have a real prospect of success; or (b) there is some other compelling reason why the appeal should be heard" (<https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part52>; viso Romae, die 13 februarii 2016, horis 16:30). Ut cumque, in iuris canonici ambitu, Tribunalis facultas appellationem non admittendi strictae subicienda videtur interpretationi, sive cum lex eandem statuens "exceptionem a lege contineat" (cf. can. 18) sive cum "liberum iurium exercitium coarctet" (cf. ibid.), ideoque caute sit adhibenda; quod ipse canon 1680 § 2 sublineare velle videtur dicens [...] tantummodo appellationem, quae "evidenter" seu veluti inde a primo oculi ictu, ut ita dicamus, mere dilatoria appareat » reici posse quin ad appellationis admittatur processum (cf. coram infrascripto Ponente, decr. diei 5 iulii 2016 [B. Bis 51/2016] Dublinen., n. 6). Ceterum etiam sub regimine abrogati can. 1682 § 2 (qui secundi gradus de causae merito decisionem ferri sivit absque appellationis processu seu per decretum primi gradus adfirmativam confirmans sententiam) observatum est: «aequum utcumque esse ut de appellatione partis succumbentis seu Conventae resistentis, cuius resistentia haud mera "alchimia ostativa" censeatur, per processum videatur "in contraditorio" celebrandum » (cf. coram Vaccarotto, decr. diei 11 decembris 2014 [B. Bis 177/2014] Sancti Marci Argentanen.-Scaleen., n. 5).

- In casu, patet succumbentis Conventae appellationem censeri non posse evidenter mere dilatoriam eamque ad appellationis processum "in contraditorio" rite celebrandum utique esse admittendam. In specie, adhuc multo altius pensitanda est quaestio de Actoris credibilitate. Nam ex ipsa appellata sententia non perspicue videtur cur appellatus Turnus suum de Viri credibilitate iudicium, in decreto diei 11 octobris 2013 descriptum, tam funditus in melius interea mutavisset. Appellata sententia tribuere videtur "dubia Turni circa credibilitatem actoris in decreto remissionis ad ordinarium examen" ei quod Actor coram Romana Rota fuisse adseruit "atteggiamento del giudice di primo grado [che] è stato alquanto intimidatorio", qua re — Actor contenderit — "ricordo di aver dovuto discutere più volte per la

non precisa verbalizzazione del mio pensiero”; quod appellata sententia arbitratur “verisimile” cum constaret “etiam ex annotationibus appositis a notario infra prescriptioni declarationum viri perdurante instructione primi gradus” (cf. sent., n. 9). Non facile mente comprehenditur quid eiusmodi explicatione intendatur. Verum — secus ac, ex. gr., in Tribunalibus Ecclesiasticis Americae Septentrionalis - in Italiae Tribunalibus Ecclesiasticis adhuc vigere videtur mos deponentium verba non usu machinae magnetophonicae transcribere (cf. can. 1567 § 2) sed a Iudice Instructore, non necessario ad litteram, notario dictare; qui maiorum usus (cuius omnes taedeat intervenientes) optimus haud est quoties ferenda decisio ab ipsissimis deponentis verbis subtilius transcriptis pendere forsan possit (cf. D.-M. A. Jaeger, “Il giudice istruttore: spunti di riflessione in base all’esperienza giudiziale”, in AA. VV., *L’istruttoria nel processo di nullità matrimoniale*, Collana “Studi giuridici” CVIII, Libreria Editrice Vaticana, in Cittate Vaticana 2014, pagg. 69-77, heic pagg. 70-71, sub num. 1.2). Attamen hoc est “systema” quod in Italia usque in hodiernum diem a pluribus usurpari videtur Ecclesiasticis Tribunalibus, cautionibus iure praescriptis utique adhibitis (cf. praesertim cann. 1567 § 1; 1569 §§ 1-2), pro referendis partium testiumque depositionibus, quibus nitamur et Nos in gradu appellationis. Ut cumque Actor sua subscriptione textum totum a notario scripto redactum, et in fine iudicialis examinis lectum, suum agnovit et fecit (cf. Summ., pag. 28). Nec sensus videtur qui sit, in hoc contextu, Actoris adscriptionis “di aver dovuto discutere più volte per la precisa verbalizzazione del mio pensiero” vel quid (de transcriptae depositionis fide) “ex annotationibus” eruatur “appositis a notario etc.”. Nam semel tantum (prout videtur, de una paragrapho) adnotatur Actorem “non ritiene che quanto verbalizzato sopra sia corrispondente a quanto dichiarato per tanto desidera aggiungere” adscriptionem, quae sequitur et reapse scripto redigitur (cf. Summ., pag. 25). Deinde, “dopo la rilettura”, Actor aliquid voluit “precisare”, quod et ipsum a notario scriptum est antequam Actor subscriptionem adposuerit, qua totum scriptum vere suum agnovit et fecit (cf. Summ., pag. 28). Eo vel minus mente comprehenditur pondus, quod appellata sententia attribuere videretur superius relatae Actoris querimoniae “atteggiamento del giudice di primo grado è stato alquanto intimidatorio”, nisi argumentari intenderetur Actorem in sua primi gradus depositione, iureiurando firmata (cf. Summ., pagg. 23 et 28), ob metum a Iudicis “atteggiamento” incussum, totam et solam veritatem referre non valuisse; quod probabile non videtur. Recolatur oportet matrimonii nullitatis ob simulationem causam ab ipso adserto simulanti promotam stare nequire nisi confitens se simulavisse pars actrix tuto censeatur credibilis. Immo ipsa appellata sententia monet “quod res tota circa credibilitatem vertitur, cum agatur de actu interno prout est simulatio” (cf. sent., n. 9, in fine). In casu, Turni Deeretum adfirmativam primi gradus sententiam continenter non confirmandam arbitrans gravia patefecit de se simulavisse confitentis Actoris credibilitate dubia, quae ex appellata Turni sententia sat perspicue non videtur cur et quomodo adeo exsuperata sint censenda ut nunc “viro actori confidi posse” (cf. ibid.).

- Nec sufficienter intellegitur mutatio Turni erga Conventam animi. In Turni decreto sententiam primi gradus continenter confirmare renuentem, de Conventa dicitur “Patribus e contra [seu secus ac ad Actorem quod attinet] visum est quod mulier conventa in suis iteratis interventionibus omnino cohaerens videtur factaque refert ad suas affirmationes roborandas” (cf. ibid., n. 6; in Summ., pag. 113); quod appellata sententia memorare prorsus omittit dum sola decreti “dubia” vel melius censuras erga Mulierem refert, praesertim de defectu documentorum, quae Conventae accusationes sustinerent de Actoris “obligationibus oeconomicis erga

ipsam et tilos minime completis” (cf. sent., n. 9). Nec perspicue videtur cur appellata sententia mentionem faciat de quodam Civitatis documento (non Conventam sed aliam spectanti personam) ab actoreo Patrocinatu ad impugnandam Mulieris credibilitatem exhibito, quod R.D. Promotor Iustitiae N.A.T., “inspectis causae actis; omnibus de re perpensis”, censuit “actis causae admittendum non es[se] quia non attinet” ad hanc eausam. Itidem perspicue non appareat momentum quod, ad (negative) aestimandam Conventae credibilitatem, appellata sententia tribuere videtur cuidam de nuntio “SMS” quaestioni seu curnam Mulier de eo locuta non sit marito, quem infidelitatis accusaret (cf. sent., n. 9). De re disserens sententia animum non attendere videretur in peculiarem omnino indolem “delicatam” conloquiorum inter amicos et praesertim coniuges, qui se vicissim (vel quorum alter alterum) alicuius accusent noxiae vel prodigionis quin omnia explicite declarare velint ne duorum relationi damnum inferatur irreparabile; quae conloquia non eidem severe “logicae” analysi subici valeant cui subiciantur iudiciales decisiones vel publicae orationes. Utcumque sicut alibi observatum est: “credibilitas partis resistentis momentum haberet si ceteroquin partis actricis credibilitas sustinenda videretur, cum non resistentis Conventae sit matrimonii validitatem probare sed Actoris est probare nullitatem, quam adserit” (cf. coram infrascripto Ponente, sent. diei 16 decembris 2013 [345/2013] Parmen., n. 16); ut ceterum patet (cf. cann. 124 § 2; 1060; 1526 § 1; 1526 § 2, n. 1). In casu, perlectam appellatam sententiam dubia de partis actricis credibilitate insolutas relinquere argumentari utique potest.

— Ipsa appellata sententia observat “partes nondum ad divortium civile perven[isse]” (cf. sent., n. 1), sed pensitavisse non videtur momentum s.d. divortii defectus pro aestimada partium — praesertim vero Actoris (cf. n. 6 supra) - credibilitate, in casu. Nam “[a]ttentiori adhuc examini eiusmodi iudicialis confessio [adseri] scilicet simulantis in iudicio agentis] subienda videtur, haud secus ac testium depositiones, cum de causis agatur, quae effectus civiles habere possint etiam oeconomiae indolis in unius partis commodum eoque ipso in alterius detrimentum, ut quandoque in Re publica contingere potest italica, quae isto sub respectu, non eosdem tribuit effectus agnitioni in foro Civitatis nullitatis matrimonii ab Ecclesiasticis Tribunalibus exexecutiva decisione declaratae, qui attribuuntur s.d. divortio a Civitatis magistratu decreto” (cf. coram infrascripto Ponente, sent. diei 16 decembris 2013 [345/2013] Parmen., n. 9; in D.-M. A. Jaeger, “Il giudice istruttore”, pag. 76). In iisdem insuper rerum adiunctis, cordatus Iudex prae oculis habeat oportet quod “experientia nos docet frequentes esse testes qui deponunt non tam quae vera sunt, quam quae utilia putent ut coniuges in causa — eorum forsan propinqui vel amici — libertatem a vinculo utcumque, acquirant. Istum modum agendi [...] plures ex illis testibus non credunt esse deceptionem Ecclesiae, et culpabile coram Deo mendacium, sed opus caritatis, qui id faciunt ut amicum in necessitate versantem adiuvent. Evenit proinde ut deponant quae non viderunt, asserentes se vidisse, audisse etc. vel saltem frequentius exaggerant... collocant ante matrimonium ea quae post infelicem exitum matrimonii effutiri forsan audierunt” (“De causis matrimonialibus”, in M. Lega, V. Bartocetti, Commentarius in iudicia ecclesiastica, vol. III, Romae 1950, p. 179); quod omne sumnum momentum ipsius adseri simulantis in iudicio agentis credibilitatis vel clarius sub luce ponit.

— Appellata sententia quam eruditissime disserit de mutata ecclesiastica lege et iurisprudentia, quae, iustitiae aequitatisque causa, matrimonii nullitatem per saecula non censuit iudicialiter declarandam ob simulationem “unilateralem” (cf. sent., n. 7); quod enim universalis responderet regulae iuris de “praeclusione” (anglice:

estoppel), neminem scilicet e suo scelere beneficium trahere sinendum esse in partis laesae detrimentum. Matrimonii simulatio grave est scelus, quo grave infertur alteri parti damnum, immo ipsi Ecclesiae et toti hominum societati. Mente ideo vix concipiebatur simulantem proprio scelere niti ut, tempore quo maluerit, a matrimonii obligationibus erga alteram partem adsumptas se liberaret. Recentioribus autem temporibus, cum per magnam mundi partem ecclesiastice decisiones matrimonii, in casu, nullitatem declarantes effectus non iam pariant in temporali ordine, rebus omnibus temporalibus inter partes a Civitatum magistratibus una cum s.d. divortio statuendis, immo effectibus matrimonii mere civilibus ab ipsis Ecclesiae iure Civitatis foro plerumque remissis (cf. can. 1671 § 2), quammaxima elucet pastoralis seu spiritualis utilitas iuris et iurisprudentiae mutationis, qua Christifideles, quorum matrimonium irreparabiliter collapsum evaserit, suum in Ecclesia iuridicum statum rerum veritati spirituali et sacramentali facilius et tutius adaequare valeant, nemini inlato praiejudicio. Tamen iisdem in locis ubi decisio ecclesiastica matrimonium, in casu, esse nullum civiles seu temporalis ordinis effectus etiam hodie pariat vel saltem aliquando secumferre possit, peculiari cura animus attendatur oportet in pleniorum partis conventae iurium tuitionem, ita ut ordinarium ius ad appellationem per processum “in contradictorio” celebrandum semel saltem tractandam ne auferatur, nisi forte prorsus evidenter appellatio omni merito careat et appellationis processus diversum ac antea exitum non habiturum certum sit. Quod, aequitatis saltem gratia, pari ratione utcumque valeat ubi convictus coniugalis per multos annos sit perductus et nonnisi ipsis partis actricis unilaterali actu ad finem sit adductus, alterius partis sensibus veluti conculcatis; praesertim autem cum petendi causa a parte actrice adlata seu nullitatis, quod aiunt, caput nonnisi ipsis partis actrieis sit simulationis scelus in alterius partis Ecclesiaeque patratum damnum, quo pars actrix multis post transactis annis, utatur ad se ab oneribus liberandam quae consensus commutatione se adsumere sollemniter promiserit.

— Quibus omnibus cum in iure tum in facto attente perpensis, iidem infrascripti Patres Auditores de Turno solvendae, in casu, praeliminari quaestioni respondendum censuerunt uti reapse respondent: *Appellationem admittendam esse, in casu.*

Actoris est Hoc Apostolicum Tribunal certius facere se causam prosegui velle; quodsi id intra triginta a notificatione dies Actor non fecerit, causa in archivo reponenda erit.

Hoc Decretum omnibus quorum intersit notificetur ad omnes iuris effectus.

Romae, in sede Tribunalis Apostolici Rotae Romanae, die 22 martii 2017

David-Maria a. Jaeger, *Poenens*
Vito Angelo Todisco
Philippus Heredia Esteban

Dominicus Teti, Not.

Ex Cancelleria Rotae Romanae Tribunalis, die 28 apr. 2017

Dominicus Teti, Not.

Primi orientamenti giurisprudenziali della Rota Romana sull'inammissibilità dell'appello “manifestamente dilatorio” (can. 1680 § 2, can. 1687 § 4)

MARIO FERRANTE

1. *La disciplina dell'appello nel M.P. *Mitis Iudex Dominus Iesus**

Uno degli aspetti, al contempo, più innovativi e critici della riforma del processo canonico introdotta - per la Chiesa latina - con il M.P. *Mitis Iudex Dominus Iesus* dell'8 settembre 2015 è certamente l'introduzione di un filtro previo per vagliare l'ammissibilità di ogni appello proposto avverso una sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio¹.

Il nuovo can. 1680, § 2, con riferimento al processo ordinario di nullità matrimoniale, stabilisce che “il tribunale collegiale, se l'appello risulta manifestamente dilatorio, confermi con proprio decreto la sentenza di prima istanza”; nello stesso senso si esprime il novellato can. 1687, § 4 - riferito al nuovo modello processuale costituito dal *processus brevior* - secondo cui: “Se l'appello evidentemente appare meramente dilatorio, il Metropolita o il Vescovo di cui al § 3, o il Decano della Rota Romana, lo rigetti a limine con un suo decreto”.

Si tratta di due norme volte a limitare un possibile abuso dell'istituto dell'appello che, nella prassi, si può tradurre in estenuanti lungaggini processuali, specie nel caso delle impugnazioni proposte alla Rota Romana che (nonostante una recente inversione di tendenza), si è meritata, proprio per questo, l'appellativo di “cimitero delle cause”.

¹ Cfr. FRANCESCO, *M.P. Mitis iudex Dominus Iesus, sulla riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio nel Codice di Diritto Canonico; M.P. Mitis et misericors Iesus, sulla riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali*, entrambi del 15.VIII.2015, Città del Vaticano, 2015. In argomento cfr. ADOLFO ZAMBON, *Il motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus. Prima presentazione. Testo aggiornato al 21 ottobre 2015*, pubblicato sul sito dell'Associazione Canonistica Italiana, www.ascait.org/; AA.VV., *Matrimonio e processo per un nuovo umanesimo. Il M.P. Mitis Iudex Dominus Iesus di Papa Francesco*, a cura di Paolo Palumbo, Giappichelli, Torino, 2016; ANGELO SPILLA, *La riforma del processo matrimoniale canonico di papa Francesco*, in *Guttadauro, Annali*, voll. 15-16, 2015-2016, pp. 227-259; MARIO FERRANTE, *Riforma del processo matrimoniale canonico e delibazione*, in *Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica*, vol. 2, pp. 313-336.

2. *Il favor “celeritatem” matrimonii tra abolizione dell’obbligo della doppia sentenza conforme e riforma del sistema dell’appello*

La descritta modifica della disciplina dell’appello si inserisce nell’alveo di un più ampio progetto di politica legislativa volto a far superare al fedele medio la percezione della giustizia della Chiesa, come qualcosa di talmente complesso e farraginoso da indurlo a rinunciare (spesso senza neanche informarsi sugli effettivi tempi tecnici di un processo di nullità) ad intraprendere la via giudiziaria per chiarire la propria situazione matrimoniale.

Ed è proprio a tale situazione socio-culturale ed ecclesiale che la riforma ha voluto porre rimedio, muovendosi lungo tre principali direttive: la pastoralità, la velocità la gratuità².

Relativamente allo snellimento delle procedure, oltre all’introduzione, accanto al tradizionale processo ordinario, del processo c.d. “più breve” (*brevior*) - locuzione significativa con la quale si vuole evidentemente fare intendere che anche l’altro tipo di processo (quello ordinario) deve ormai considerarsi breve - si sono posti in essere tutta una serie di correttivi procedurali per velocizzare l’*iter processuale*.

Anche gli appelli, sempre nell’ottica di una semplificazione delle procedure, hanno subito un radicale ridimensionamento. Come detto, infatti, è stato introdotto una sorta di giudizio previo di ammissione dell’appello (anche se non è tecnicamente prevista un’udienza filtro analoga a quella del processo civile) volto a verificare se questo (si ripete, solo qualora rivolto contro una sentenza affermativa) sia da considerarsi o meno come “meramente dilatorio”. Nessun filtro, invece, è ovviamente previsto avverso le sentenze negative di rigetto della richiesta di declaratoria di nullità, sia perché queste ultime non modificano la realtà giuridica preesistente, sia perché non si vuole compri- mere ingiustificatamente il diritto di ogni fedele all’accertamento della verità circa il proprio *status matrimoniale*³.

² Per un’analisi delle tre direttive mi permetto di rinviare a MARIO FERRANTE, *La riforma del processo canonico di nullità matrimoniale*, Focus su Newsletter OLIR.it, Anno XII, n. 10/2015; In argomento si veda anche DOMINIQUE MAMBERTI, “*Quam primum salva iustitia*” (c. 1453). *Celeridad y justicia en el proceso de nulidad matrimonial renovado*, in *Ius communionis*, IV (2016), p. 184; MANUEL JESÚS ARROBA CONDE, *Giusto processo e peculiarità culturali del processo canonico*, Aracne editrice, Roma, 2016, pp. 23 ss.; ARIANNA CATTÀ, *Giusto processo e verità della decisione nel diritto canonico*, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2017, pp. 58 ss.

³ Cfr. PAOLO MONETA, *L’appello nel nuovo processo matrimoniale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica* (www.statoechiese.it), n. 21 del 2017, p. 6, il quale ricorda che: “per le sentenze negative rimane in vigore la disciplina comune, in particolare quella riguardante le cause sullo stato delle persone, espressamente richiamata - in mancanza di una nuova specifica regolamentazione - dallo stesso *motu proprio* (can. 1691 § 3)7. Questa seconda impostazione, oltre a profilarsi come maggioritaria in dottrina, risulta seguita nella prassi comunemente adottata dal Tribunale Apostolico della Rota Romana e accolta in alcune pronunce che hanno per prime espressamente affrontato l’argomento. Da essa derivano due importanti conseguenze. La prima, che le disposizioni procedurali previste dal *motu proprio* in ordine alla fase preliminare del giudizio di appello (can. 1680 § 2) vanno seguite soltanto per l’appello contro sentenze affermative. Soltanto per queste, e non per quelle negative, è dunque richiesto il controllo preliminare diretto a respingere *in limine litis* gli appelli meramente dilatori e a confermare per decreto la precedente sentenza. La seconda importante conseguenza riguarda la perentorietà dei termini per l’appello e, correlativamente, i requisiti richiesti per esperire la NCP. Secondo l’impostazione che stiamo seguendo, la sentenza negativa rimane soggetta ad appello senza limiti di tempo, così come si ritiene, più in generale, per le sentenze emanate

Per la verità, non si tratta di per sé di una novità assoluta, in quanto qualcosa di simile era già prevista dal vecchio can. 1682, § 2 in base al quale era possibile confermare “sollecitamente” (*continenter*) la decisione affermativa di primo grado, anche in presenza di appelli⁴.

La novità risiede, semmai, nell’inusuale terminologia adottata dal *Motu proprio* che parla di appello “meramente dilatorio” e non di appello “evidentemente infondato” come pure sarebbe stato lecito attendersi⁵. Neppure si parla di “improcedibilità” dell’appello che, tecnicamente, riguarda i vizi congeniti dell’atto d’impugnazione che impediscono di instaurare validamente il giudizio di gravame.

In altri termini, argomentando dalla terminologia adottata, sembra quasi che il tribunale d’appello debba guardare non tanto e non solo ai motivi giuridici che possono rendere l’appello più o meno fondato in diritto, bensì a quelli personali o magari (per il caso di eventuale delibazione) economici che possono avere indotto la parte soccombente (che si opponeva alla nullità) a proporre appello, respingendo, così, *in limine litis* appelli fatti per motivazioni non strettamente di coscienza⁶.

Infine, sempre nell’ottica di “sveltire la fine”, è stato abrogato il c.d. principio della doppia sentenza conforme, ossia della regola in virtù della quale un matrimonio poteva essere dichiarato nullo solo in seguito ad una duplice pronuncia in favore della nullità matrimoniale da parte di due diversi tribunali ecclesiastici competenti e ciò anche in assenza di appelli di parte con l’effetto pratico di ridurre (di circa sei mesi/un anno) la tempistica per la declaratoria di nullità anche del processo ordinario⁷.

in materia di stato delle persone. Soltanto in presenza di una duplice sentenza conforme negativa la nuova trattazione della causa è subordinata alla presenza dei requisiti richiesti in via generale per lo speciale mezzo di impugnazione costituito dalla NCP”.

⁴ Cfr. MANUEL JESÚS ARROBA CONDE, *Verità e principio della doppia sentenza conforme*, in AA.VV., *Verità e definitività della sentenza canonica*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1997, pp. 67 ss.

⁵ In tal senso cfr. NICOLA COLAIANNI, *Il giusto processo di delibazione e le “nuove” sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica* (www.statoechiese.it), dicembre 2015, p. 22; GERALDINA BONI, *Riforma del processo di nullità matrimoniale e questioni emergenti in tema di exequatur delle sentenze canoniche*, in AA.VV., *Le sfide delle famiglie tra diritto e misericordia. Confronti ad un anno dalla riforma del processo di nullità matrimoniale nello spirito dell’Amoris Laetitia*, a cura di Paolo Palumbo, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 113 ss.; Id., *La riforma del processo canonico di nullità matrimoniale: il complicarsi progressivo del quadro delle fonti normative (parte prima)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica* (www.statoechiese.it), gennaio 2018, pp. 1-78.

⁶ Condivide l’idea che possa essere questa la possibile ratio della nuova normativa in materia di appello PAOLO MONETA, *La dinamica processuale nel m.p. “Mitis Iudex”*, in corso di pubblicazione su *Ius Ecclesiae*, XXVIII, (2016), consultabile in http://www.consociatio.org/repository/Moneta_Lumsa.pdf, secondo cui si tratta di una “importante innovazione” che “si propone di scongiurare un uso distorto di questo mezzo di impugnazione. Avviene infatti non di rado che la parte convenuta che si era opposta alla richiesta di nullità, rimasta soccombente, si determini a proporre appello non per una sua legittima aspirazione ad ottenere giustizia, ma al solo fine di rivalsa verso il coniuge, con il solo intento di rendere più laboriosa la trattazione della causa e di ritardarne quanto più possibile la conclusione. Per evitare questo uso improprio delle garanzie giudiziarie, è stato previsto un giudizio preliminare di ammissibilità dell’appello”.

⁷ Benedetto XIV (Papa Lambertini), con la Costituzione apostolica *Dei miseratione*, promulgata il 3 novembre 1741, stabilì la necessità della doppia sentenza conforme sul medesimo capo di nullità matrimoniale giudicato in prima istanza per poter celebrare un nuovo matrimonio canonico. Ciò venne

3. Considerazioni sul concetto di appello “manifestamente dilatorio” (*appellatio mere dilatoria*)

La riforma processuale fortemente voluta da Papa Francesco – tra gli altri obiettivi perseguiti – ha cercato di ovviare alle ricordate lungaggini processuali, causate da un uso surrettizio di questo strumento di impugnazione della sentenza, imponendo un requisito di previa ammissibilità dell’appello il quale non deve presentarsi *ictu oculi* come “manifestamente dilatorio” (*appellatio mere dilatoria*). Come è evidente, si è in presenza di una espressione assai poco felice, in quanto ci si sarebbe attesi una diversa locuzione, come ad esempio quella di inammissibilità dell’appello che non sia “manifestamente infondato”.

Invero, l’attuale formulazione normativa rischia di determinare una declaratoria di inammissibilità dell’appello rilevata d’ufficio ed effettuata *in limine litis* con il rischio di una irreversibile consumazione del diritto di impugnazione, atteso che essa non è sanabile, né, a sua volta, impugnabile o ricorribile.

Non è neppure chiaro quali debbano essere i parametri in base ai quali affermare che un appello è “manifestamente dilatorio”. In particolare, non si comprende se questo filtro di ammissibilità, formulato dal giudice d’appello in via preliminare alla trattazione del giudizio di secondo grado, debba fondarsi o meno su di una cognizione piena o sommaria. Quest’ultima soluzione sembra preferibile tenuto conto che (sia nel can. 1680, § 2 che nel can. 1687, § 4) viene previsto che l’appello venga respinto con “decreto”, evidentemente a carattere decisorio, che – in base al disposto del can. 1617 – deve esprimere “almeno sommariamente i motivi oppure rinviino ai motivi espressi in un altro atto”⁸.

Si potrebbe asserire, in assenza di un’interpretazione autentica della norma, che si sia in presenza di una sorta di filtro volto ad evitare che un appello venga proposto solo per scopi dilatori cioè per “perdere tempo”, ipotesi che - in Italia - potrebbe facilmente verificarsi allorquando una parte convenuta voglia prolungare i tempi del processo canonico in attesa che si definisca il divorzio civile in modo da stabilizzare gli effetti patrimoniali del divorzio evitando di perdere l’assegno divorzile anche nel caso in cui la sentenza canonica venga confermata e successivamente delibata⁹.

disposto onde evitare gli abusi commessi da vescovi e tribunali, soprattutto in Polonia, nel dichiarare le nullità di matrimonio con processi frettolosi ed approssimativi.

⁸ Sul punto cfr. PAOLO MONETA, *La dinamica processuale nel m.p. “Mitis Iudex”*, cit., il quale evidenzia che: Non va peraltro dimenticato che questa nuova facoltà attribuita ai giudici d’appello incide su un diritto considerato ormai fondamentale in ogni ordinamento processuale: quello di richiedere un nuovo giudizio nei confronti di una sentenza ritenuta ingiusta. C’è quindi da augurarsi che i giudici facciano uso di tale facoltà con molta prudenza ed equilibrio, onde evitare che il diritto d’appello venga ad essere eccessivamente compromesso o addirittura vanificato”.

⁹ Cfr. PAOLO MONETA, *L’appello nel nuovo processo matrimoniale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 21 del 2017, p. 6, il quale ricorda che: “Questo naturalmente non può significare che si debba fare un processo alle intenzioni, o compiere “una pregiudiziale valutazione sulle recondite tattiche o addirittura sui sentimenti e gli impulsi interiori delle parti”. Si è però indotti a ritenere che il collegio giudicante debba considerare non soltanto l’evidente infondatezza dell’appello alla luce del merito della causa, ma anche il comportamento complessivamente tenuto dalla parte appellante nel precedente giudizio e nella fase iniziale di quello nuovo. Da tale modo d’agire potrebbe infatti desumersi con chiarezza che essa è stata costantemente animata non da un anelito di giustizia e da amore per la verità, ma da più bassi intenti di rivalsa verso colui che è stato il proprio coniuge, osta-

Se così fosse, si tratterebbe di una valutazione assai discutibile in quanto, come è stato opportunamente sottolineato, questa “vivisezione del ‘comportamento complessivamente tenuto’ per desumerne che la parte non è animata da un anelito di giustizia e da amore per la verità, ma da più bassi intenti di rancore, vendetta e rappresaglia non possono non suscitare apprensione per la loro lampante discutibilità (*de internis non iudicat praetor*). E soprattutto ci sembra si sovrapponga - e si mescoli - ammissibilità e infondatezza dell'appello, giudizio sul rito ovvero sul merito”¹⁰.

In base al testo normativo, la valutazione del giudice di secondo grado sembra caratterizzata da un apprezzamento altamente discrezionale, specie ove si consideri che il riferimento alla circostanza che l'appello non debba essere “manifestamente dilatorio” e non, come sarebbe stato lecito attendersi, “manifestamente infondato”, lascia spazio quasi ad un processo alle intenzioni, non risultando chiaro se tale valutazione debba essere fondata sui presupposti giuridici dell'atto di appello e sulla sua fondatezza *in iure et in factu* (come sarebbe auspicabile), oppure se prescinda da tali elementi oggettivi per basarsi, invece, sulla condotta processuale (più o meno ostruzionistica) tenuta dalla parte in primo grado e sulle motivazioni personali che possono spingere una parte a proporre appello per temporeggiare in vista del conseguimento di fini extraprocessuali. Argomentando in tal modo, però, si rischia di svuotare di significato l'appello come mezzo d'impugnazione, cosa tanto più grave ove si consideri che si è in presenza di giudizi caratterizzati da interessi superindividuali a carattere pubblico che riguardano non solo le parti del processo ma anche la comunità ecclesiale di riferimento¹¹.

4. L'interpretazione giurisprudenziale della Rota Romana: il decreto *Coram Jagger* del 22 marzo 2017

Tra le prime interpretazioni della giurisprudenza rotale volte a chiarire “*Quidnam subtilius significet appellationem mere dilatoriam evidenter apparere*” si segnala il decreto inedito *Coram Jagger* del 22 marzo 2017 (prot. 23.154) in commento che for-

colando e ritardando (dilazionando) il più possibile il conseguimento della nullità del matrimonio”.

¹⁰ In tal senso GERALDINA BONI, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte seconda)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www. statoechiese.it)*, marzo 2016, pp. 58-59, la quale conclude affermando: “Circola invero, in generale, nel Motu Proprio un generale sfavore per l'appello: è vero che esso allunga inevitabilmente i tempi del processo, ma la sua funzione è essenziale al servizio della verità. La possibilità di appellare le sentenze e di riesaminare le valutazioni del primo giudice (tendenzialmente stese per iscritto: da ciò la fissazione del principio della scrittura, all'epoca in funzione altamente garantista) è stata un capitale traguardo di civiltà, cui la Chiesa, nella storia, non è estranea, anzi ha ricoperto un ruolo cruciale. Un'eredità, dunque, che non va sperperata” (p.63).

¹¹ Cfr. JOACHIN LLOBELL, *Questioni circa l'appello e il giudicato nel nuovo processo matrimoniale. (Con brevi considerazioni sul “Tavolo di lavoro” per l'Italia)*, in *Ephem. iur. can.*, LVI, 2016, p. 416 ss.; GIAN PAOLO MONTINI, *Dopo la decisione giudiziale: appello e altre impugnazioni*, in *La riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco*, a cura della Redazione di *Quaderni di diritto ecclesiastico*, Ancora, Milano, 2016, pp. 114 ss., il quale ricorda che occorre tener conto della tradizione canonica e della “sensibilità del diritto canonico contro ogni formalismo, a favore della verità sostanziale”. Pertanto “i giudici che si troveranno di fronte a motivi di appello di fatto presentati evidentemente in se stessi dilatori o addirittura assenti, ma ad una sentenza che evidentemente appare loro infondata, dovranno rifiutare di confermarla con decreto e ammetterla alla trattazione in appello”.

nisce un'interessante interpretazione che sembra confortare quanto sin qui asserito. In effetti, secondo quanto si legge nel citato decreto, “*Utcumque, in iuris canonici ambitu, Tribunalis facultas appellationem non admittendi strictae subicienda videtur interpretationi, sive cum lex eandem statuens ‘exceptionem a lege contineat’ (cf. can. 18), sive cum ‘liberum iurium exercitium coarctet’ (cf. ibid.), ideoque caute sit adhibenda*”¹².

Una volta stabilita questa, condivisibile, interpretazione restrittiva del filtro posto dalla nuova normativa all'appello, il decreto individua quali possano essere gli eventuali criteri da utilizzare, facendo un riferimento di diritto comparato ai codici di procedura degli ordinamenti statali da cui trarre utili spunti in tal senso, in attesa che “*iurisprudentia, Huius praesertim Apostolici Tribunalis, progrediente tempore ulterius explicare utique sataget*”.

Adoperando il suddetto criterio, la giurisprudenza rotale richiama il concetto civistico di lite temeraria (“*appellationis temerariae*”), verificando se l'appello proposto dalla parte soccombente del precedente grado di giudizio “*haud mera alchimia ostativa censeatur*”¹³.

Invero, non si deve dimenticare – come ricorda anche il decreto in commento – che prima del venire meno del principio della doppia sentenza conforme (*ex can. 1679*) era prevista - in base al disposto del can. 1682, § 2 - la c.d. procedura abbreviata, ossia la possibilità di ratificare con decreto (avente valore giudiziale) la prima sentenza affermativa e ciò anche nel caso in cui una delle parti (pubblica o privata o entrambe) avesse fatto appello. Ciò significa che il Legislatore canonico “non ha accordato alla volontà di proseguire il contraddirittorio una forza in sé stessa impeditiva per procedere al decreto di ratifica”¹⁴. Ricorda, significativamente sul punto, il decreto in esame: “*Ceterum, etiam sub regimine abrogati can. 1682, § 2 (qui secundi gradus de causae merito decisionem ferri sivit absque appellationis processu seu per decretum primi gradus adfirmativam confirmans sententiam) observatum est: ‘aequum utcumque esse ut de appellatione partis succumbentis seu Conventae resistentis, cuius resistentia haud mera alchimia obstativa censeatur, per processum videatur in contraditorio celebratum (cf. coram Vaccarotto, decr. Diei 11 decembris 2014, B. Bis 177/2014, Sancti Marci Argentanen. Scaleen., n.5)’*”¹⁵.

¹² Lo stesso uditore rotale aveva espresso lo stesso principio in un precedente decreto del 5 luglio 2016 (B.Bis 51/2016), nel quale si afferma che la facoltà del tribunale di non ammettere l'appello deve essere soggetta a stretta interpretazione ai sensi del can. 18, non solo perché “*exceptionem a lege continet*”, ma anche in quanto “*liberum iurium exercitium coarctat*”, aggiungendo che il can. 1680 § 2 ha voluto significare che “*non omnem ‘appellationem mere dilatoriam’ reici posse, verum tantummodo appellationem, quae ‘evidenter’ seu veluti inde a primo oculi ictu, ut ita dicamus, mere dilatoria appareat*”.

¹³ Il citato decreto prosegue ricordando che “*Ius vero anglicum, haud secus ac alii iuris ordines, qui ex eodem traxerint originem, distinguit inter appellationes ipso iure admittendas et eas pro quarum admissione licentia requiratur Tribunalis; de qua licentia, in Civil Procedure Rules 52.3 (4B) (6), statuitur: ‘Permission to appeal may be given only where – (a) the court considers that the appeal would have a real prospect of success; or (b) there is some other compelling reason why the appeal should be heard’*”.

¹⁴ Così MANUEL JESÚS ARROBA CONDE, *Verità e principio della doppia sentenza conforme*, in AA.VV., *Verità e definitività della sentenza canonica*, cit., p. 67 che prosegue “così come ha ritenuto irrilevante l'inesistenza di tale volontà per accordare forza esecutiva alla prima sentenza”.

¹⁵ Sul punto si veda anche il Decreto 23 giugno 2016 coram Todisco - Prot. 22.507 in cui dopo essersi precisato che “*Circa ritum quaestionis, Iudex explorare debet an omnia elementa essentialia pro*

Inoltre, occorre ricordare che, anche nell'ambito del diritto processuale italiano (richiamato anche dalla citata giurisprudenza rotale)¹⁶, esiste da alcuni anni un istituto analogo ed esattamente quello previsto dall'art. 348 bis cod. proc. civ.¹⁷, a mente del quale, “fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta...”¹⁸.

Proprio per tale similitudine – anche per l'interpretazione che di questa novità legislativa viene data da queste prime interpretazioni giurisprudenziali, tra cui quella in commento - nonostante l'infelice formulazione adottata dalla riforma, non sembra che il giudizio previo di ammissibilità dell'appello possa costituire un elemento ostativo

appellatione exhibita sint; singillatim, ad mentem can. 1679, exquirere debet an appellatio contra sententiam adfirmativam intra tempus peremptorium iuxta can. 1630 CIC, et etiam an prosecutio eiusdem appellationis, ad mentem can. 1680 § 2, intra tempus utile interpositae sint, vel non”, si legge che: “*Iustus Iudex ad admittendam vel ad confirmandam sententiam adfirmativam, oculos vertere debet minime ad intentionem dilatoriam subiectivam appellantis vel ad vacuitatem argumentorum ab appellante allatorum sed maxime ad iustitiam vel iniustitiam obiectivam sententiae appellatae*”. Nello stesso senso si esprime un decreto dell'11 ottobre 2016 coram Salvatori (prot. 22.963) in cui si afferma che: “*Potissimum de merito causae – non de mero fondamento quidem ipsius appellationis – Turnum vel Collegium videndum esse animadvertisendum est*”.

¹⁶ Il decreto rotale in commento sul punto afferma: “*Ita, exempli gratia, novatus art. 348-bis italicici Codicis procedurae civilis statuit appellationem* “è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta””. Il citato decreto prosegue ricordando che “*Ius vero anglicum, haud secus ac alii iuris ordines, qui ex eodem traxerint originem, distinguit inter appellationes ipso iure admittendas et eas pro quarum admissione licentia requiratur Tribunalis; de qua licentia, in Civil Procedure Rules 52.3 (4B) (6), statuitur: ‘Permission to appeal may be given only where – (a) the court considers that the appeal would have a real prospect of success; or (b) there is some other compelling reason why the appeal should be heard’*”.

¹⁷ Il Decreto Sviluppo 2012 ha introdotto una novità legislativa molto rilevante, nell'ottica di ridurre il carico di lavoro delle Corti d'appello. È stata inserita una sorta di udienza filtro, in cui il giudice è tenuto a prognosticare la ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello e, in caso negativo, a dichiararlo inammissibile con ordinanza non reclamabile. Curiosamente tale filtro non si applica, tra le altre cose, quando “l'appello è proposto a norma dell'articolo 702-quater”. Si tratta di una scelta che forse “può essere stata determinata dalla volontà del legislatore di incentivare il ricorso all'art. 702 bis c.p.c., anche se appare irragionevole che le cause astrattamente complesse, per le quali è stata predisposta una trattazione più celere in primo grado, siano poi assoggettate a cognizione più approfondita in appello”. Così CESARE TARASCHI, *Manuale di diritto processuale civile*, Edizioni Giuridiche Simone, Napoli, 2015, p. 461.

¹⁸ Tra le prime applicazioni pratiche dell'art. 348 bis, si segnala, ad esempio, l'ordinanza della Corte d'Appello di Roma del 25 gennaio 2013, in *Pluris banca data on line*, la quale ha affermato che “il senso della riforma” è quello di “interdire l'accesso alle (ed alle sole) impugnazioni dilatorie e pretestuose”. Nello stesso senso Corte d'Appello de L'Aquila Sez. lavoro, del 03 04 aprile 2014, in *Pluris banca data on line*, dove si legge che “L'udienza filtro di cui all'art. 348 bis c.p.c. è quell'udienza in cui il Giudice è tenuto a pronosticare la probabilità di accoglimento dell'appello e, in caso negativo, a dichiararlo inammissibile con ordinanza non reclamabile”. Sul punto si è anche pronunciata la Cassazione civile Sez. VI - 2 con Ordinanza del 27 marzo 2014, n. 7273, in *Pluris banca data on line*, che ha stabilito il seguente principio di diritto: “Il tenore letterale dell'articolo 348-bis c.p.c., evidenzia che il campo di applicazione dell'ordinanza di inammissibilità è quello dell'impugnazione manifestamente infondata nel merito. Quando l'ordinanza di inammissibilità ex articolo 348-ter c.p.c., venga emanata entro il suo ambito applicativo proprio, non vi è spazio per un'autonoma ricorribilità per cassazione della stessa, neppure con il ricorso straordinario ai sensi dell'articolo 111 Cost.”.

alla delibazione delle sentenze che, per ipotesi, siano divenute esecutive mediante l'applicazione del suddetto filtro¹⁹.

Ne consegue che anche questa novità introdotta dalla riforma può, da un lato, considerarsi compatibile con i principi che regolano il sistema processuale italiano e, dall'altro, trovare un significativo precedente nella normativa canonica *ante riforma* che non aveva dato luogo, in passato, a problemi di delibazione, come nel ricordato caso in cui si fosse voluto delibare una sentenza divenuta esecutiva in forza dell'abrogato can. 1682, § 2, vale a dire tramite un mero decreto di ratifica emesso avvalendosi della c.d. procedura abbreviata anche in presenza di appello.

In altri termini, sembra, in merito, potersi ancora una volta invocare la “specificità dell'ordinamento canonico”, rimanendosi entro quella soglia di tollerabilità prevista dagli impegni concordatari (art. 4 lett. b) Prot addiz.).

¹⁹ In argomento cfr. LUIGI LACROCE, *Il riconoscimento in Italia delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale dopo la riforma del processo matrimoniale canonico introdotta con il M. P. «Mitis Iudex Dominus Iesus»*, in *Ephem. iur. can.*, LVI, 2016, p. 527 ss